

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime opzionale con sistema di controllo del rischio certificato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Anche i **soggetti esclusi dal regime di adempimento collaborativo** di cui al D.Lgs. 128/2015 e che optano per il sistema di **adozione del controllo del rischio**, di cui al nuovo articolo 7-bis del citato decreto (inserito dal D.Lgs. 221/2023), dovranno essere in possesso di un **sistema di rilevazione**, misurazione, gestione e **controllo del rischio fiscale certificato da un professionista abilitato** (dottore commercialista o avvocato). È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, nel corso di un recente incontro con la **stampa specializzata**, in relazione al rapporto esistente tra il **regime di adempimento collaborativo e quello opzionale** previsto per le piccole imprese. Va ricordato che il D.Lgs. 221/2023 da un lato, apporta delle **rilevanti modifiche** alla disciplina dell'adempimento collaborativo già previsto prima della riforma, con particolare riguardo ai **requisiti dimensionali** per l'accesso, agli **effetti ed alla procedura** da seguire; dall'altro, si inserisce il **nuovo regime opzionale** di adozione del **sistema di controllo del rischio fiscale** per i soggetti che **non possiedono i requisiti** per aderire al regime di adempimento collaborativo.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), così come modificato, l'impresa che aderisce al regime deve essere dotata di un **efficace sistema integrato** di rilevazione, misurazione, gestione e **controllo dei rischi fiscali**, aggiungendo che per questi ultimi è necessario "mappare" anche quelli derivanti dai **principi contabili applicati** dal contribuente. Inoltre, il sistema deve assicurare, oltre a quanto già previsto in precedenza, anche una **mappatura dei rischi fiscali** relativi ai **processi aziendali**.

La volontà del legislatore pare quella di inserire il sistema integrato per la rilevazione e gestione dei rischi fiscali di cui l'impresa deve essere dotata nel più ampio contesto relativo agli **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** voluti dal Codice della crisi d'impresa e inserito nell'articolo 2086, Cod. civ.

Altra novità rilevante è l'inserimento del nuovo comma 1-bis, all'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), in base al quale il **sistema di rilevazione dei rischi**, di cui in precedenza, dovrà tener conto di **due elementi**:

- dovrà essere predisposto in **modo coerente con le linee guida** che saranno indicate da

un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, e soprattutto;

- dovrà essere **certificato**, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di **professionisti indipendenti** già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Quest'ultimo aspetto sta prestando il fianco ad alcune critiche da parte degli operatori, in quanto dovrà essere chiarito il significato del **possesso di "specifica professionalità"**, che dovrebbe essere già insita nell'iscrizione ad **uno dei due ordini professionali** (dottori commercialisti o avvocati).

Tornando al chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate, nel corso dell'incontro con la stampa specializzata, è stato precisato che, stante il richiamo all'articolo 4, da parte dell'[articolo 7-bis, D. Lgs. 128/2015](#), è necessario che, anche il **sistema di rilevazione, misurazione, gestione** e controllo del rischio fiscale nell'ambito del regime opzionale sia **certificato, al pari di quanto previsto nel regime ordinario dell'adempimento collaborativo**. Si tratterà di capire se la procedura da adottare dal professionista per la certificazione del sistema sarà, come ci si augura, **differente e meno impegnativa** rispetto a quella prevista nell'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), per le imprese che aderiscono al **regime di adempimento collaborativo**, pena il probabile fallimento della norma in quanto i costi che l'impresa dovrà sostenere potranno essere **eccessivamente elevati**.